

**Ordinanza
sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli or-
gani cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Con-
federazione**

(Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie di polizia)

del

Il Consiglio federale Svizzero,

visto l'articolo 17 capoversi 4-6 della legge federale del 15 giugno 1934¹ sulla pro-
cedura penale (PP),

ordina:

Art. 1 Principio

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia giudiziaria federale svolgono i loro compiti di polizia giudiziaria ricorrendo alle proprie risorse nella misura in cui quest'ultime siano disponibili e adeguate.

² La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese occasionate dall'attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione nella misura in cui si tratti di spese straordinarie.

Art. 2 Nozione di spese straordinarie

¹ Per spese straordinarie s'intendono le spese occasionate da indagini ai sensi dell'articolo 101 PP, la cui entità, durata o tipo supera ampiamente le prestazioni che i Cantoni forniscono al Ministero pubblico della Confederazione nell'ambito dei compiti generali di polizia giudiziaria.

² Le spese risultanti da compiti svolti da uffici cantonali sovvenzionati dalla Confederazione non sono considerate spese straordinarie.

RS

¹ RS 312.0

2005-.....

Art. 3 Elenco delle prestazioni

¹ L'impiego delle unità e degli specialisti seguenti è indennizzato a partire dal secondo giorno d'intervento:

- a. le unità speciali, segnatamente le unità antiterrorismo, d'intervento, di protezione e di scorta;
- b. gli specialisti di polizia come i tiratori scelti, le unità cinofile, i sommozzatori, gli specialisti in materia di esplosivi, i capi intervento per voli con l'elicottero, i conducenti di apparecchi speciali, gli sminatori, gli psicologi e i gruppi di negoziazione.

² I servizi d'osservazione e l'impiego di altre unità di polizia sono indennizzate a partire dall'ottavo giorno di ogni intervento.

³ Il ricorso a specialisti della polizia scientifica è sempre indennizzato se si tratta del rilevamento e della conservazione delle tracce nonché dell'allestimento di rapporti scientifici e perizie. Il ricorso al servizio d'identificazione non è indennizzato; il prelievo e l'analisi del DNA sono tuttavia indennizzati conformemente all'articolo 20 capoverso 2 della legge sui profili del DNA².

⁴ Sono pure indennizzate le prestazioni seguenti:

- a. l'utilizzo di apparecchi speciali (elicotteri, macchine per cantieri, apparecchi per lo sminamento, ecc.);
- b. i trasporti speciali di detenuti.

Art. 4 Ammontare delle indennità

¹ Sono applicabili le aliquote seguenti:

- a. a titolo forfetario, 50 franchi all'ora e per persona, indipendentemente dal tipo di prestazione fornita (intervento o periodo di riposo) per servizi di osservazione, unità speciali e altre unità di polizia (art. 3 cpv. 1 lett. a e cpv. 2);
- b. a titolo forfetario, 100 franchi all'ora per specialisti di polizia (art. 3 cpv. 1 lett. b);
- c. conformemente alla tariffa cantonale per specialisti della polizia scientifica (art. 3 cpv. 3);
- d. conformemente alla tariffa cantonale e, in difetto di quest'ultima, al costo effettivo per l'utilizzo di apparecchi speciali (art. 3 cpv. 4 lett. a);
- e. conformemente alla tariffa cantonale o convenzionale per i trasporti speciali di detenuti (art. 3 cpv. 4 lett. b).

² Ogni ora iniziata è considerata come un'ora intera.

³ Il tempo necessario alla preparazione di un intervento non è indennizzato.

Art. 5 Domanda

¹ L'autorità cantonale interessata indirizza la sua domanda d'indennizzo al Ministero pubblico della Confederazione.

² Allestisce un elenco delle prestazioni di cui all'articolo 3 indicando la durata dell'intervento nonché il numero e la funzione delle persone impiegate; allega i documenti giustificativi delle spese per l'intervento di specialisti e l'impiego di apparecchi speciali (tasse d'uso, di noleggio ecc.).

³ Informa il Ministero pubblico della Confederazione in merito all'ammontare delle indennità o di una confisca che il Cantone ha percepito o potrebbe percepire al termine di un procedimento penale per il quale ha svolto compiti di polizia giudiziaria; gli trasmette una copia della sentenza cresciuta in giudicato che fissa l'ammontare di siffatti importi e, all'occorrenza, una copia dei documenti giustificativi attestanti l'impossibilità di riscuotere detti importi.

Art. 6 Esame della domanda e decisione

¹ Il procuratore federale responsabile esamina la pertinenza della domanda. Inoltra le fatture alla Polizia giudiziaria federale per l'esame materiale.

² Può esigere informazioni o documenti giustificativi suppletivi dall'autorità cantonale interessata.

³ Se intende respingere integralmente o parzialmente la domanda d'indennizzo, sente l'autorità cantonale interessata prima di decidere.

⁴ Determina l'ammontare dell'indennizzo e lo comunica all'autorità cantonale interessata.

Art. 7 Diritto transitorio

Le fatture per le prestazioni ai sensi dell'articolo 3, che i Cantoni hanno fornito tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, sono trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione entro il 31 dicembre 2007.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Data

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

